

# Servizio di Medicina Legale

Responsabile: **Dr.ssa Albertina Ciferri**



## **INFORMATIVA IN MATERIA DI RILASCIO DEL CONTRASSEGNO INVALIDI**

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



ASL  
RIETI



REGIONE  
LAZIO

## Premessa

Il contrassegno previsto dall'art. **381 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495**, permette ai veicoli utilizzati dalle **"persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta"**, la circolazione in zone a traffico limitato e il parcheggio negli spazi appositi riservati. La possibilità di ottenere il "contrassegno invalidi" è stata successivamente estesa anche ai **"soggetti non vedenti"** - DPR 503/1996 art. 12 comma 3.

Le disposizioni in materia attribuiscono alla Commissione Medica di Accertamento (dell'invalidità o di handicap) il compito di annotare nei verbali anche la sussistenza della condizione richiesta dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada **"persona con effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta (art. 381, DPR 495/1992)"**.

## Validità

Il contrassegno può avere:

- **validità limitata** - nei casi di soggetti che presentano temporaneamente grave limitazione deambulatoria, per eventi infortunistici o altre cause patologiche suscettibili di potenziale evoluzione favorevole della condizione invalidante. Il contrassegno può essere rilasciato anche a persone non riconosciute invalidi civili che momentaneamente si ritrovano in condizioni di invalidità temporanea a causa di un infortunio o altro. In questo caso l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato a seguito della certificazione medica che attesti il periodo di durata dell'invalidità;

- **validità quinquennale** - qualora la deambulazione sia definitivamente e gravemente compromessa. In tal caso, alla scadenza dei cinque anni il rinnovo avviene tramite presentazione al Comune di residenza del certificato del Medico di Medicina Generale che dichiara il persistere delle gravi limitazioni deambulatorie.

Al momento del rilascio del certificato è necessaria la presenza dell'avente diritto per la verifica delle condizioni sopra richiamate, ad eccezione dei soggetti invalidi riconosciuti titolari di indennità d'accompagnamento e dei ciechi civili.

**Il deficit sensibile della capacità deambulatoria non rappresenta un concetto restrittivo, che si limita esclusivamente alle infermità a carico degli arti inferiori, ma ricomprende tutte le patologie acute o croniche che influiscono sulla motricità dell'individuo determinando un handicap nella mobilità.**

## **Deambulazione sensibilmente ridotta**

Si può ritenere che la capacità deambulatoria sia sensibilmente compromessa nei casi in cui il soggetto:

- deambula a piccoli passi per brevi tratti (distanza inferiore a 50 metri);
- deambula con supervisione o assistenza di due persone;
- deambula con assistenza di una persona;

- deambula con ridotto equilibrio statico e dinamico e necessita della presenza di ausili (bastoni, stampelle, tripodi e tetrapodi, deambulatori);
- deambula con problemi su terreni con ostacoli (scale, salite, discese, terreni sconnessi, marciapiede, ecc).

Tipologie di deambulazione sensibilmente ridotta sussistono quindi nei casi in cui la persona pur camminando autonomamente presenta, a causa di minorazioni gravi, alterazioni del ritmo e della forma del ciclo deambulatorio.

## **Altre Patologie**

Anche patologie di natura diversa che si palesano dal punto di vista **fisiopatologico** con ridotta tolleranza all'esercizio fisico possono determinare deambulazione sensibilmente ridotta. A queste si debbono aggiungere le patologie dell'apparato **oste articolare e quelle del Sistema Nervoso Centrale (SNC) e del Sistema Nervoso Periferico.**

## **Ciechi totali**

Sono da considerare ciechi totali, i soggetti:

- colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi;
- che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore;
- il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento.

## Ciechi parziali

Sono da considerare ciechi totali:

- coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione.
- coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento.

**Il medico legale certifica se il soggetto richiedente è affetto da patologia che determina o non determina una effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta in modo permanente o per il tempo determinato individuato.**

## Procedura per la richiesta del contrassegno

Per il rilascio del contrassegno, l'interessato deve presentare:

- 1. domanda al Sindaco del comune di residenza** nella quale deve dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta;
- 2.** allo stesso tempo deve **presentare la certificazione medica rilasciata dal Servizio di Medicina Legale dell'Azienda Sanitaria Locale** di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha **effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta;**

**3.** l'autorizzazione ha **validità 5 anni** e il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.

**Per le persone invalide a tempo determinato** in conseguenza di infortunio o altre cause patologiche, l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità.

In tal caso, la certificazione medica deve **specificare** il presumibile periodo di **durata della invalidità**. Anche le autorizzazioni temporanee possono essere rinnovate.

Trascorso tale periodo è consentita l'emissione di un **nuovo contrassegno a tempo determinato**, previo rilascio di ulteriore certificazione dal Servizio di Medicina Legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza nella quale venga attestata la **persistenza delle condizioni di invalidità che danno diritto all'ulteriore rilascio**.

# Servizio di Medicina Legale

## SEDI DISTRETTO 1

### Rieti

Via delle Ortensie n. 28

Tel. 0746/278705 – 278615 - 278703

### Antrodoco

Piazza A. Moro n. 1

Tel. 0746/582024

### Sant'Elpidio

Strada prov. per sant'Elpidio, Bivio Petrignano

Tel. 0746/396028

Si ricorda agli utenti di contattare **preventivamente** il Servizio al fine di acquisire indicazioni circa **giorni ed orari di attività**, **modalità di accesso** e di **regolarizzazione** della prestazione.

# SEDI DISTRETTO 2

## Osteria Nuova

Viale Europa n°13 (Comune di Poggio Moiano)

Tel. 0765/810921 - 810924

## Passo Corese

Via Garibaldi n°17 (Comune di Fara in Sabina)

Tel. 0765/479213

## Poggio Mirteto

Via Finocchietto snc, Poggio Mirteto

Tel. 0765/448236

## Magliano Sabina

Voc. Filoni, Magliano Sabina

Tel. 0744/912311 - 912221

Si ricorda agli utenti di contattare **preventivamente** il Servizio al fine di acquisire indicazioni circa **giorni ed orari di attività**, **modalità di accesso** e di **regolarizzazione** della prestazione.